



*Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**PROGETTO PER LO SVILUPPO DI CAPACITÀ E PER LA CREAZIONE DI IMPIEGO PER  
GIOVANI E DONNE NEL SETTORE TESSILE NELLE REGIONI DELL'ETIOPIA A MAGGIOR  
INCIDENZA MIGRATORIA - AID 11112/02/1**

**CHIARIMENTI E RISPOSTE**

**INCONTRO 14/09/2018**

**1. RICHIESTA DI CHIARIMENTO**

Al cap.8 "Criteri di eleggibilità dei partecipanti" al punto i) possono partecipare alla procedura di selezione soltanto le OSC che Dimostrino la capacità di operare nel Paese dove ha luogo l'intervento mediante apposita documentazione (Registrazione alla Charities & Societies Agency); al cap. 10 "Capacità di operare in loco" viene esplicitato che "Dovrà essere dimostrata la capacità di operare nel Paese dove ha luogo l'intervento attraverso apposita documentazione (registrazione dell'OSC presso le competenti autorità dell'Etiopia, oppure documentazione relativa a progetti recentemente conclusi o in corso comprovante il gradimento e l'accettazione da parte delle autorità locali nazionali o periferiche e la capacità della OSC di gestire risorse umane e risorse finanziarie nel Paese di intervento). I requisiti di capacità operativa sono illustrati all'interno della proposta esecutiva presentata accompagnata da una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445. La mia domanda dunque è se la registrazione nel paese è conditio sine qua non per poter partecipare come partner alla call for proposal.

**2. RICHIESTA DI CHIARIMENTO**

A fronte della esplicita previsione della valorizzazione "di altri soggetti senza fini di lucro e del settore privato italiani che possano contribuire a migliorare la qualità dell'intervento sia in termini di expertise sia di collegamenti con il mercato" (cfr. testualmente p. 12 dell'Avviso e più diffusamente in varie parti del testo), qual è la modalità più opportuna e legittima di formalizzazione di tale collaborazione nella proposta/documentazione di progetto?

In altri termini, posto che:

- non è possibile l'inserimento di tali soggetti tra i membri dell'ATS;
- tali soggetti – a fronte di un'expertise tecnica e settoriale elevata – possono non avere capacità operativa in loco (né per prassi pregressa, né per riconoscimento formale da parte delle autorità locali), così che non è possibile comprenderli (secondo i termini dell'Avviso) neanche tra i partner;

per avvalersi del loro contributo e rendere eleggibili le spese sostenute dall'Ente proponente a tale titolo, è sufficiente pertanto menzionare il loro coinvolgimento (specificandone modalità e contenuti) nella proposta di progetto?

## CHIARIMENTI

Come da Avviso, i Partner possono essere "OSC appartenenti ad un Paese membro dell'OCSE o inserito nella lista OCSE-DAC dei Paesi ODA Recipients, Istituzioni pubbliche appartenenti ad un Paese membro dell'OCSE o inserito nella lista OCSE-DAC dei Paesi ODA Recipients ed Organismi Internazionali con cui l'Ente esecutore stipula un accordo di partenariato per la realizzazione di una parte delle attività oggetto dell'iniziativa. Il partner prescelto deve essere chiaramente identificato nella proposta e l'accordo sottoscritto con il partner deve essere allegato alla proposta stessa. Le OSC prive di sede operativa in Italia prescelte come partner devono essere in grado di operare nel Paese oggetto dell'iniziativa secondo la normativa locale, fatte salve eventuali eccezioni legate al contesto locale, che dovranno essere espressamente previste nell'avviso, adeguatamente motivate ed approvate dalla Sede centrale dell'AICS.

Come da art. 11, "l'Ente esecutore è responsabile della corretta esecuzione delle attività oggetto dell'accordo di partenariato nei confronti della Sede AICS competente. E' escluso ogni rapporto anche indiretto tra il MAECI - AICS ed i soggetti contraenti diversi dall'Ente esecutore o dai Co-esecutori, che si assumono in solido la responsabilità della scelta del partner".

Come da art. 10 "Dovrà essere dimostrata la capacità del partner di operare nel Paese dove ha luogo l'intervento attraverso apposita documentazione registrazione dell'OSC presso le competenti autorità dell'Etiopia, oppure documentazione relativa a progetti recentemente conclusi o in corso comprovante il gradimento e l'accettazione da parte delle autorità locali nazionali o periferiche e la capacità della OSC di gestire risorse umane e risorse finanziarie nel Paese di intervento". I requisiti di capacità operativa sono illustrati all'interno della proposta esecutiva presentata accompagnata da una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445."

Il settore privato non può partecipare come partner al presente avviso; l'Ente Esecutore può avvalersi del loro contributo identificando il settore privato come co-donatore. Come da art. 19 dell'Avviso la realizzazione di alcune attività, nei limiti specificati all'art. 11, può essere affidata a soggetti terzi, in tal caso l'Ente Esecutore per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, dovrà utilizzare procedure comparative pubbliche nel rispetto della normativa vigente (Codice degli Appalti Italiano, D. lgs. 18 aprile 2016, n.50).